



Autorità Per Garanzie  
nelle Comunicazioni  
Comitato Regionale per le Comunicazioni



Consiglio Regionale  
della Calabria

## **TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

### **SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA**

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del regolamento allegato alla delibera Agcom 173/07/cons. (d'ora in avanti: regolamento), l'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta:

- 1) dall'istante, o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale;  
ovvero
- 2) da un rappresentante munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

### **RAPPRESENTANZA IN UDIENZA**

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento, le parti intervengono in udienza personalmente, o, nel caso di persone giuridiche, mediante il legale rappresentante.

Inoltre, le parti possono farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale, idonea a conciliare o transigere, conferita:

- 1) con atto pubblico o scrittura privata autenticata  
ovvero
- 2) con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento d'identità del delegante.

### **INAMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA**

**Il responsabile del procedimento DEVE rilevare l'inammissibilità dell'istanza nei seguenti casi:**

- 1) **mancanza di uno degli elementi previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, e cioè:**
  - a) nome, cognome, residenza o domicilio dell'utente, numero dell'utenza per i servizi telefonici, denominazione e sede dell'operatore (controparte), fotocopia del documento di riconoscimento;
  - b) fatti all'origine della controversia;
  - c) eventuali tentativi già esperiti;
  - d) richieste dell'istante;
  - e) documenti che si allegano.
- 2) **sottoscrizione non rispondente al dettato dell'art. 7, comma 3 (vedi sopra alla voce SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA).**

**Verificata l'inammissibilità, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni, DICHIARA L'IMPROCEDIBILITA' DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.**

### **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

Ai sensi degli artt. 14 e ss. del regolamento, per la definire la controversia, **al solo fine di ottenere rimborsi di somme non dovute o indennizzi previsti da contratto, carta dei servizi, disposizioni normative o delibere dell'Autorità'**, le parti congiuntamente, o il solo utente, possono ricorrere al Corecom Calabria, inoltrando istanza redatta ai sensi dell'art. 7 del regolamento, ovvero l'apposito formulario GU 14 disponibile sul sito [www.consiglioregionale.calabria.it/corecom](http://www.consiglioregionale.calabria.it/corecom).

**Il procedimento non è attivabile qualora, per lo stesso oggetto, le parti abbiano adito l'Autorità giudiziaria.**

**Il Funzionario**  
avv. Antonino Mallamaci

**Il dirigente**  
avv. Rosario Carnevale